



Verbale Assemblea Soci A.N.A.S. Assoc. Nazionale di Azione Sociale – Veneto
Via Francia n.3 Verona – C.F. 93234580236



Il giorno 04/09/2022 alle ore 11.00 circa in Vigasio (VR) presso la sede operativa di via Verona 2b, riuniti in assemblea straordinaria e in seconda convocazione, su convocazione del Presidente con il seguente ordine del giorno:

- 1- Aggiornamento Statuto sociale;
- 2- Varie ed eventuali;

sono presenti unitamente al Presidente Roberto Lo Schiavo la socia Carla De Zordo con funzioni di segretario, la quale invita il Presidente Lo Schiavo a presiedere l'assemblea.

Soci presenti di persona: Giampietro Bertasi, Bitto Francesco, Malagnini Chiara, De Zordo Carla, Lo Schiavo Roberto, Ceriani Luca, Santacà Clara, Baleani Maria Assunta, Manganaro Antonella, Baldan Ivano, Mecchi Silvana. Soci presenti in delega: Zanon Maria, Biasi Maria Rosa

Il Presidente, constatata la presenza, sia di persona che in delega, dei soci su menzionati in regola con l'iscrizione dichiara validamente costituita l'assemblea anche ai fini dell'adeguamento statutario di cui al D. Lgs. 117/2017.

Si passa a trattare il punto 1°) Punto all'o.d.g.; Aggiornante dello statuto sociale.

PREMESSA - Il Presidente premette che, a seguito di verifica dello Statuto sociale codesta associazione ha ricevuto indicazione dagli uffici regionali RUNTS su alcuni punti da modificare dello Statuto sociale in modo da essere maggiormente aderente al D.Lgs 117/2017 ed alle circolari in vigore, pertanto è stato predisposto un nuovo statuto sociale aggiornato.

DECISIONE: Detto quanto sopra il Presidente illustra il nuovo statuto che viene posto ai voti al fine dell'adozione dello stesso. L'assemblea vota all'unanimità in modo favorevole per l'adozione del nuovo Statuto che si allega al presente atto.

Si passa a trattare il punto 2°) Punto dell'o.d.g.; Varie ed eventuali;

Il Presidente illustra le attività poste in essere di recente e ringrazia tutti i soci per la presenza.

L'assemblea, infine, delibera all'unanimità che il presente verbale sia inviato alla Presidenza Nazionale per conoscenza.

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Il Presidente
Roberto Lo Schiavo

Il Segretario
Carla De Zordo

3 3233
atto esente
p. IL DIRETTORE

08 SET. 2022

L'ADDETTO



STATUTO

Di

A.N.A.S. - Associazione Nazionale di Azione Sociale (Sede regionale Veneto)



PREMESSA

Tale associazione è sede regionale Veneto dell'omonima associazione nazionale ma con propria completa autonomia giuridica in ogni sua accezione, compresa quella amministrativa, patrimoniale, di bilancio e statutaria.

Art. 1 – (Denominazione e sede)

Il presente statuto è adottato, nel rispetto della Legge n.117 del 3 luglio 2017, del Codice Civile e della normativa in materia, dall'associazione di promozione sociale già costituita e denominata "A.N.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AZIONE SOCIALE" con attuale sede in via Francia nr.3, nel Comune di Verona, la quale utilizzerà la dicitura "APS" (Associazione di promozione sociale) e ETS (Ente del terzo settore) quando previsto e dettato dalla normativa di riferimento. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - (Finalità e attività)

1. L'associazione è libera ed apartitica, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che potranno essere dirette a associati, loro familiari o terzi, al fine di: garantire un degno stile di vita al cittadino attraverso attività caritatevole e di distribuzione di beni alimentari; garantire l'adeguata istruzione e il diritto al lavoro; garantire i diritti umani e l'uguaglianza tra le genti; garantire la vivibilità in un ambiente salubre e tutelare lo stesso per le future generazioni anche attraverso un commercio equosolidale; promuovere la legalità, la socializzazione, la cultura anche attraverso il turismo sociale e lo sport; garantire una civile convivenza e la protezione della stessa nonché la crescita dei popoli più svantaggiati.
2. Le finalità dell'associazioni saranno perseguite attraverso le seguenti attività di interesse generale:
 - a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo[di cui alla lettera u) art. 5 Legge n.117/2017];
 - b) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata[di cui alla lettera v) art. 5 Legge n.117/2017];
 - c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di

Corte de 26



- cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244[di cui alla lettera w) art. 5 Legge n.117/2017];
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [di cui alla lettera d) art. 5 Legge n.117/2017];
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ((, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;)) [di cui alla lettera e) art. 5 Legge n.117/2017];
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni[di cui alla lettera f) art. 5 Legge n.117/2017];
 - g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [di cui alla lettera i) art. 5 Legge n.117/2017];
 - h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [di cui alla lettera k) art. 5 Legge n.117/2017];
 - i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa[di cui alla lettera l) art. 5 Legge n.117/2017];
 - j) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile [di cui alla lettera o) art. 5 Legge n.117/2017];
 - k) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti [di cui alla lettera r) art. 5 Legge n.117/2017];
 - l) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni [di cui alla lettera s) art. 5 Legge n.117/2017];
 - m) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche [di cui alla lettera t) art. 5 Legge n.117/2017];
 - n) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni[di cui alla lettera y) art. 5 Legge n.117/2017];
 - o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [di cui alla lettera z) art. 5 Legge n.117/2017].
3. Oltre a quanto descritto nel comma che precede, l'associazione potrà portare avanti anche ogni altra attività di interesse generale funzionali alle finalità e a quelle enunciate nel comma che precede, attività di interesse generale che l'associazione porterà avanti in modo secondario purché sancite dalle norme di settore che regolano gli Enti del Terzo Settore nonché tra quelle

Colle de 26

[Handwritten signature]

- attività eventualmente sancite dalla Legge 117/17 comprese quelle eventualmente contenute nell'elenco delle attività di cui al comma n.2 articolo n.5 della Legge in parola.
4. Oltre a quanto descritto nei commi che precedono tutte le altre attività diverse nei commi che seguono, all'interno del presente articolo, verranno eventualmente svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 2., ma comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1. del presente articolo e nel rispetto di quanto sancito dalla normativa di settore.
5. L'associazione potrà avere tra i suoi scopi anche di:
- a) dare impulso e attivare esperienze di autorganizzazione sociale delle famiglie;
 - b) promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia;
 - c) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale, anche con l'attivazione e la gestione di progetti di servizio civile nazionale per la ricerca del soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
 - d) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare attraverso progetti di sviluppo in favore della collettività ed attraverso la partecipazione attiva e diretta dei propri soci anche attraverso l'apertura di appositi "Sportelli";
 - e) collaborare con Enti Pubblici e/o Privati e con altre Associazioni di volontariato e/o promozione sociale per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto;
 - f) attivare sportelli per la famiglia al fine di supportare ed agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali, in materia di politiche familiari e/o ambientali;
 - g) occuparsi dell'organizzazione di gemellaggi, scambi culturali, di ospitalità in Italia e all'Estero;
 - h) occuparsi dell'organizzazione e la promozione di incontri, convegni, dibattiti e seminari sui temi attinenti alle finalità statutarie e più in generale in temi di interesse collettivo;
 - i) curare le pubblicazioni, studi e ricerche in materie sociali e/o inerenti alle problematiche e tematiche trattate dall'associazione;
 - j) stipulare convenzione con Enti pubblici e privati e con varie associazioni per la realizzazione degli scopi indicati nel presente statuto.
 - k) Ogni altra attività di volta in volta decisa dalla direzione dell'associazione.
6. L'associazione per le modalità di svolgimento al fine del perseguimento dei fini statutari farà ricorso prevalente all'attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli enti associati, ponendo in essere qualsiasi attività, seppur in modo non prevalente alle finalità, al fine di raccogliere risorse per il proprio funzionamento utilizzandole sempre e comunque per i fini dell'associazione e senza scopo di lucro.

Art. 3 - (Soci)

1. Sono soci di A.N.A.S., a seguito di ammissione, le persone fisiche o le associazioni di promozione sociale che ne condividono gli ordinamenti generali e che si impegnano a partecipare alla vita dell'Associazione. È garantita l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Le eventuali associazioni associate sono rappresentati all'interno di A.N.A.S. dal rispettivo Presidente o da altro soggetto espressamente delegato, ciascun socio ha diritto di voto.

Corrado de Ho

[Signature]

2. In relazione all'ammissione dei soci, che potranno partecipare con pari diritti all'elezione degli organi sociali e che potranno essere eletti a tutte le cariche sociali, vanno valutati in particolare i seguenti requisiti:
- a. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - b. non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, inibizioni;
 - c. essere in possesso di ottimi requisiti morali
3. L'adesione implica l'accettazione del presente Statuto.
4. La domanda di ammissione quale socio di A.N.A.S., valutati i requisiti di cui ai punti che precedono, attraverso la presentazione del modulo di autocertificazione e l'avvenuto pagamento della quota o contributo sociale, viene sottoposta alla Direzione ai fini dell'accoglimento che deve essere valutato alla prima riunione dell'organo, l'esito dell'accettazione va comunicato all'aspirante socio entro sessanta giorni dalla decisione e l'eventuale diniego va motivato; verso il diniego l'aspirante socio può chiedere il riesame della decisione entro 60 giorni.
5. La quota e/o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.
6. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
7. A seguito dell'accoglimento della domanda di ammissione, i soci partecipano all'attività dell'associazione.
8. La funzione di componente degli Organi associativi, così come l'assunzione e gestione di incarichi, a qualunque titolo attribuiti, per lo svolgimento di attività connesse al funzionamento dell'associazione, sono svolti a titolo volontario e gratuito e non comportano la nascita di alcun vincolo professionale e/o lavorativo con l'associazione.

Art. 4 – (Recesso, Sospensione o Esclusione)

1. Quando siano ravvisabili casi di ordine morale o di incompatibilità con gli scopi generali dell'Associazione, il socio può essere sospeso o espulso, secondo la gravità del caso. I provvedimenti possono essere adottati soltanto a seguito di un procedimento disciplinare, nel quale sia garantito il diritto al contraddittorio.
2. I provvedimenti di esclusione e/o sospensione possono essere comminate solo ed esclusivamente dagli organi giurisdizionali nella più assoluta autonomia, se gli organi non sono stati istituiti tale provvedimento sarà emesso dall'assemblea regolarmente costituita.
3. In caso di recesso o di esclusione i soci non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo residuo né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.
4. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta con le modalità previste dalla norma di settore.

Art. 5 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi con le regole dettate dal presente statuto.

Carlo De Luca

Filippo K. S.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese autorizzate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata nei modi e nei limiti previsti dalla norma di settore.
3. Essi hanno il diritto di esaminare i libri sociali effettuando una richiesta scritta indirizzata alla Direzione e sarà incarico e responsabilità della Direzione di provvedere a dare seguito alla richiesta nel più breve tempo possibile e comunque in accordo con il socio richiedente;
4. I soci devono versare nei termini la quota sociale, rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
5. I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art.6 (Gli Organi sociali)

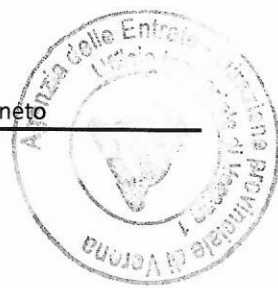
1. Sono Organi sociali di A.N.A.S. Veneto:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) la Direzione;
 - d) il Comitato Esecutivo;
 - e) il Revisore o Collegio dei Revisori dei Conti se istituiti;
 - f) il Probiviri o Collegio dei Probiviri se istituiti.

Art. 7 – (l'Assemblea)

1. L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è composta da tutti i soci.
2. L'Assemblea è indetta dal Presidente o dalla Direzione su richiesta della maggioranza di tutti i componenti titolari. La comunicazione di convocazione deve essere inviata per lettera raccomandata o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica e/o PEC, o appesa ben visibile all'ingresso della sede dell'associazione, o con altra idonea forma purché atta ad assicurare la ricezione e/o la visibilità a tutti gli aventi diritto, almeno 15 giorni prima della data stabilita con l'indicazione del luogo, data e ora di svolgimento sia in prima che in seconda convocazione, nonché con la specificazione dell'ordine del giorno oltre alle eventuali altre disposizioni ed informazioni.
3. L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno. L'Assemblea Straordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
4. L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un 1/3 degli aventi diritto al voto, tranne i casi di modifiche statutarie come indicato successivamente.
5. Ai fini della partecipazione e del voto l'organo sociale può accettare l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota; l'accettazione di tale forma di partecipazione deve essere confermata a maggioranza dei presenti dall'organo sociale stesso di volta in volta.

Collo de 26

Rita L. J.



Art. 8 – (Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria:
 - a) nomina e revoca con votazioni separate e successive il Presidente;
 - b) nomina e revoca con votazioni separate e successive gli altri componenti della Direzione;
 - c) nomina e revoca quando previsto e se istituiti il/i Revisori dei Conti;
 - d) nomina quando previsto e se istituito il/i Proviviri;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati, allorquando non sia stato istituito il Proviviri;
 - f) discute ed approva l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività sociale, dell'anno successivo;
 - g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
 - h) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanza, previste nel presente Statuto e verificatesi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente ed i membri della Direzione decaduti, nonché qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti, i membri della Direzione secondo quanto previsto dal presente Statuto;
 - i) approva il rendiconto/bilancio economico e finanziario consuntivo, predisposto dal Comitato Esecutivo e/o eventualmente dal tesoriere;
 - j) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - l) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - n) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi in proprio o in delega. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente. Le deliberazioni sono assunte a voto palese. La votazione deve avvenire a scheda segreta, se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
3. L'assemblea approva eventuali modifiche statutarie, e/o la revoca degli organi sociali, in presenza della metà più uno dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 9 – (Il Presidente)

1. Il Presidente di A.N.A.S. Veneto ha la legale rappresentanza dell'associazione, è nominato dall'Assemblea regolarmente costituita, risultando eletto il candidato che ha riportato almeno la metà più uno dei voti espressi, in caso di parità si procederà al ballottaggio. Il suo mandato dura in carica quattro anni e può essere rinnovato ad ogni scadenza quadriennale.
2. Il Presidente di A.N.A.S. Veneto rappresenta l'associazione ai fini delle attività istituzionali. Convoca e presiede le riunioni della Direzione, almeno quattro volte nel corso dell'anno, e convoca il Comitato Esecutivo e l'Assemblea.
3. Il Presidente di A.N.A.S. Veneto viene sostituito, nel presiedere le riunioni e l'assemblea, dal Vicepresidente con l'obbligo di portare in visione al Presidente i verbali senza ritardo e comunque prima di una successiva riunione o assemblea.

Colle 216

[Handwritten signature]

Art. 10 – (La Direzione)

1. La Direzione è l'organo di amministrazione dell'Ente, è eletta dall'Assemblea ai sensi del presente Statuto, è composta, comunque sempre in numero dispari, da un numero minimo di 7 a un numero massimo di 15 consiglieri compreso il Presidente il quale ha diritto al voto. Il mandato di consigliere ha durata 4 anni ed è espletabile per tre mandati. La Direzione è validamente costituita quando siano presenti il suo Presidente, o chi ne fa le veci, e almeno la maggioranza dei suoi membri compreso chi presiede; viene convocata dal Presidente almeno quattro volte l'anno o, straordinariamente, qualora lo richiedano almeno la metà più uno dei suoi componenti.
2. La Direzione decide a maggioranza semplice e il voto non è delegabile. Il probiviro, se istituito, viene invitato a partecipare alle riunioni della Direzione.
3. La Direzione:
 - a) promuove, propaganda, disciplina l'attività sociale dell'associazione;
 - b) amministra i fondi;
 - c) approva il conto preventivo, predisposto da Comitato Esecutivo e/o eventualmente dal tesoriere;
 - d) vigila, nei limiti della propria competenza, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme dell'associazione;
 - e) Individua eventuali attività diverse da attuare non indicate specificatamente dal presente Statuto ma consentite dalla normativa di settore;
 - f) In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, decide la destinazione del patrimonio residuo con le facoltà e le modalità previste dalla normativa di settore;
 - g) elegge, al proprio interno, tra i propri componenti titolari, il Vice Presidente e i membri del Comitato Esecutivo.
4. Il consigliere che sia assente per tre riunioni consecutive della Direzione, salvo i casi di giustificato motivo, decade immediatamente dalla carica, verrà integrato con il primo dei non eletti salvo il caso che quest'ultimo abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo degli eletti o, in alternativa, integrato in sede di successiva assemblea.
5. Ai fini della partecipazione e del voto l'organo sociale può accettare l'intervento alle riunioni di un proprio membro mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, l'accettazione di tale forma di partecipazione deve essere confermata a maggioranza dei presenti dall'organo sociale stesso di volta in volta.

Art. 11 – (Il Comitato Esecutivo)

1. Il Comitato Esecutivo è l'organo esecutivo di A.N.A.S. Veneto incaricato dalla Direzione e da membri di questa composto.
2. È formato con diritto di parola e di voto, dal Presidente, dal Vicepresidente, e, da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, comunque sempre in numero inferiore alla Direzione, eletti dalla Direzione stessa al suo interno, con compiti organizzativi e di programma.
3. È convocato dal Presidente, di norma ogni due mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o, straordinariamente, qualora lo richiedano almeno la metà più uno dei suoi componenti.
4. Le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci, e ai fini della partecipazione e del voto l'organo sociale può accettare l'intervento alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione

Cesare De Nio

1

Roberto L. S.

del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, l'accettazione di tale forma di partecipazione deve essere confermata a maggioranza dei presenti dall'organo sociale stesso di volta in volta.

5. Determina le modalità di lavoro, assegnando incarichi operativi e di settore.
6. Attua i programmi di attività decisi dalla Direzione.
7. Predispone, eventualmente unitamente al tesoriere, il rendiconto preventivo, da sottoporre all'approvazione della Direzione, ed il bilancio/rendiconto economico e finanziario consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
8. Tiene i rapporti con gli Enti unitamente al Presidente.
9. In caso di urgenza ha facoltà di deliberare su materie di competenza della Direzione, con l'obbligo di sottoporle alla ratifica della Direzione nella prima seduta utile.
10. Cura la preparazione dell'Assemblea.

Art. 12 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea, della Direzione e del Comitato Esecutivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, o chi ne fa funzioni, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
2. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali e di trarne copia.

Art. 13 – (Il Revisore o Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 1 o tre membri effettivi e due supplenti. I Revisori durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili. È obbligatorio effettuare la nomina del presente organo di controllo quando previsto e nel rispetto delle indicazioni della norma di riferimento.
2. Il Collegio, se istituito, è validamente costituito con la presenza di tre membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci e delibera a maggioranza. I componenti effettivi eleggono al loro interno un Presidente. In caso di dimissione o impedimento di un componente subentra il componente più anziano per età.

Art. 14 – (Il Probiviri o Collegio dei Probiviri)

1. Il Probiviri o Collegio dei Probiviri, è costituito da 1 o tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea. I Probiviri durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili. I componenti effettivi eleggono al loro interno un Presidente. In caso di dimissione o impedimento di un componente subentra il componente più anziano per età. È obbligatorio effettuare la nomina del presente organo di controllo quando previsto e nel rispetto delle indicazioni della norma di riferimento.
2. Il Collegio, se istituito, è validamente costituito con la presenza di tre membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci e delibera a maggioranza.
3. Ai Probiviri è attribuita la funzione giurisdizionale, tranne i casi previsti di competenza dell'assemblea, in primo grado per tutte le infrazioni commesse e la deliberazione sull'esclusione e/o sospensione degli associati.

Carlo De Joch

Raffaele

4. Le decisioni del Probiviro o Collegio dei Probiviri sono esecutive con la notifica alle parti del procedimento, e comunque con modalità che rispettino la normativa di settore.

Art. 15 – (Incompatibilità interne)

1. Le cariche di Presidente di A.N.A.S. Veneto, di Revisore dei Conti o componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia (Probiviri), sono incompatibili con qualsiasi altra carica dell'associazione tranne che con la qualifica di socio.
2. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 16 – (Il patrimonio e il bilancio)

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio dell'Associazione è formato dai beni immobili e mobili e dai valori a qualsiasi titolo ad essa pervenuti.
2. Le entrate sono costituite:
 - a) dai proventi del Tesseramento;
 - b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
 - c) dai beni o contributi pervenuti per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo;
 - d) da eredità, donazioni e legati;
 - e) da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - f) da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - g) da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
 - j) da qualsiasi altra tipologia di raccolta fondi non vietata dalla norma al fine del sovvenzionamento delle attività statutarie.
3. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
4. Al termine dell'esercizio finanziario l'assemblea delibera sul bilancio/rendiconto economico e finanziario consuntivo, assieme all'eventuale parere del Revisore o Collegio dei Revisori se istituiti.
5. La direzione delibera la destinazione degli eventuali utili o avanzi di gestione, che devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
6. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Carlo de Zio

[Handwritten signature]

ART. 17 - (Lo scioglimento)

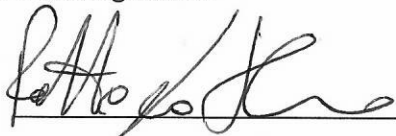
1. Lo scioglimento e/o l'estinzione dell'Associazione potrà essere decisa dall'assemblea convocata in seduta straordinaria su richiesta dei 4/5 di tutti i soci aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria scioglie l'associazione con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ di tutti i soci aventi diritto al voto.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo n.45, comma n.1, Legge n.117/17 e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 18 - (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non normato e/o non previsto dal presente statuto, si rimanda alla normativa di riferimento in materia di Enti del Terzo settore e/o a quanto sancito dal codice civile.

Il presente atto approvato in data 04/08/2022, consta di nr. 10 pagine e viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente



Il Segretario



REG. SERIE 3
N. 3233 DEL 8/8/2022